



COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 Fax 0824/966247 - PEC foianovf.areatecnica@pec.it - Cod. Fiscale / Partita IVA 00 689 010 627

Decreto n. 02 di esproprio
Prot. generale 1352

Lì 14 Febbraio 2020

Oggetto: Beni immobili interessati dai Lavori di realizzazione della strada denominata Via E. Berlinguer identificati in catasto al Foglio di Mappa n. 20 Particella n. 622: procedura di acquisizione al patrimonio pubblico ex D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 art. 42 bis.

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114/1998 avente ad oggetto: *Approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Dotazione Organica. Norme di Accesso.* nonché tutte le sue modifiche ed integrazioni;

Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, giusto decreto sindacale n. 5 del 07/05/2015 e successivi n. 01 del 04/01/2016, n. 07 del 08/06/2016, n. 03 del 12/01/2017, n. 09 del 03/07/2017, n. 10 del 02/09/2017 e n. 08 del 10/07/2018 con il quale è stata attribuita all'ing. Pacifico Antonio la responsabilità dell'Area Tecnica;

Visti gli artt. 22 bis, 49 e 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019, si deliberava di acquisire al patrimonio comunale gli immobili relativi al foglio 20 particella 622, ubicata all'interno del Comune di Foiano di Val Fortore, sulla quale sono state eseguite, a partire dagli anni 80, opere di urbanizzazione primaria a servizio delle unità immobiliari presenti e di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Foiano di Val Fortore di provvedere all'acquisizione degli immobili di cui alla premessa, in applicazione dei dettami di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), alla redazione di tutti gli atti occorrenti nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Considerato che:

- il D.P.R. 8.6.2001 n.327, recante "TU delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", ed in particolare l'art. 42 bis prevede che: "*Valutati gli interessi in*



conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale”;

- le opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Comune di Foiano di Val Fortore negli anni 80 nell'area identificata a foglio 20 particella 622 rendono accessibili e fruibili gli immobili ivi esistenti;
- l'onere economico a cui andrebbe incontro l'Ente, per poter restituire il bene occupato al privato, sarebbe di ingente entità e non sostenibile, per via delle modificazioni intervenute sulla complessiva disposizione delle aree e delle strutture in esse realizzate, di carattere edile e impiantistico, delle quali non è proponibile la demolizione per la restituzione dell'area nello stato di fatto in cui si trovava al momento dell'occupazione;
- a tutt'oggi vi è l'indiscutibile prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree in questione, interesse pubblico che è certamente prevalente rispetto al contrapposto interesse privato, stante la indiscutibile necessità di provvedere a tutti gli obblighi istituzionali che fanno carico al Comune per assicurare l'uso delle opere realizzate;
- non sussistono alternative alla acquisizione sanante prevista dall'art.42 bis del D.P.R.327/01, in considerazione della loro ormai irreversibile trasformazione per scopi di pubblica utilità, e delle spese in precedenza sostenute da questo Comune per la costruzione dell'opera pubblica, e dei ben più ingenti costi che prevedibilmente dovrebbero essere posti a carico del bilancio comunale per la modifica dell'esistente piano viario Comunale;

Rilevato:

- che la norma in esame prevede la sua applicabilità a fatti anteriori alla sua entrata in vigore che non hanno trovato legittimazione in idoneo titolo ablativo a causa del mancato inizio o conclusione di accordi negoziali pubblici o di procedure espropriative;
- la procedura di cui al citato art.42 bis è indubbiamente applicabile all'area identificata al Catasto Terreni al foglio 20 particella 622, ove insistono opere di urbanizzazione primaria a servizio delle unità immobiliari esistenti;

Che l'area identificata al Catasto Terreni al foglio 20 particella 622, risulta catastalmente intestata ai seguenti soggetti:

A) Cetola Vita Lucia, nata a Foiano di Val Fortore il 21/03/1957, c.f. CTLVLC57C61D650G, proprietà per ½;



B) Facchiano Giuseppe, nato a Foiano di Val Fortore il 02/04/1954, c.f. FCCGPP54D02D650T, proprietà per ½;

Che a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio Tecnico e dopo il riscontro con il titolo di proprietà in possesso dei Sig. Cetola Vita Lucia e Facchiano Giuseppe, i quali sono proprietari di altri immobili confinanti con l'area oggetto del presente provvedimento, acquistata da Pelosi Giuseppina nata Gragnano (NA) il 18.02.1908 e Pelosi Luigia nata a Napoli il 30.03.1914, è emerso che a seguito di un errore catastale, l'area veniva a loro intestata, ma la stessa giuridicamente è di proprietà di:

-Pelosi Giuseppina nata Gragnano (NA) il 18.02.1908, -C.F. PLS GPP 08B58 E131M per ½;

-Pelosi Luigia nata a Napoli il 30.03.1914, -C.F. PLS LGU 14C70 F839H per ½;

- con avviso di avvio del procedimento Prot. 9602 del 04/11/2019 notificato tramite messo comunale, ai Sig. ri Cetola Vita Lucia e Facchiano Giuseppe, i soggetti interessati sono stati informati della volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'acquisizione dei beni immobili identificati al Catasto Terreno al foglio 20 particella 622, mai formalmente espropriati.

- con avviso di avvio del procedimento Prot. 10802 del 03/12/2019 pubblicato all'albo pretorio del Comune di Foiano di Val Fortore Reg. n. 1131/2019 dal 03/12/2019 al 20/12/2019, in quanto per i soggetti Pelosi Giuseppina e Pelosi Luigia, non è stato possibile reperire l'ultimo recapito, si è provveduto a pubblicizzare la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'acquisizione dei beni immobili identificati al Catasto Terreno al foglio 20 particella 622, mai formalmente espropriati.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di procedere all'acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 dell'area identificata al Catasto Terreni al foglio 20 particella 622 intestata in catasto per ½ alla sig.ra Cetola Vita Lucia, nata a Foiano di Val Fortore il 21/03/1957, c.f. CTLVLC57C61D650G, e per ½ a Facchiano Giuseppe, nato a Foiano di Val Fortore il 02/04/1954, c.f. FCCGPP54D02D650T;

DECRETA

Art. 1- Di acquisire coattivamente al patrimonio comunale del Comune di Foiano di Val Fortore la proprietà dell'area identificata al Catasto Terreni al foglio 20 particella 622.

Detta area viene trasferita al Comune di Foiano di Val Fortore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attiva e passiva se legalmente costituita. La suddetta area è, pertanto, trasferita in diritto di proprietà esclusiva in favore del Comune di Foiano di



Val Fortore ad ogni effetto di legge, ed a titolo originario, ai sensi del disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 2 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari dei beni indicati all'art. 1 che precede è stabilito in Euro 7.255,00 complessivo;

Art. 3 - Di notificare il presente provvedimento di acquisizione, con le forme degli atti processuali civili, ai seguenti soggetti:

- A) Cetola Vita Lucia, nata a Foiano di Val Fortore il 21/03/1957, c.f. CTLVLC57C61D650G,
- B) Facchiano Giuseppe, nato a Foiano di Val Fortore il 02/04/1954, c.f. FCCGPP54D02D650T.
- C) Pelosi Giuseppina nata Gragnano (NA) il 18.02.1908, C.F. PLS GPP 08B58 E131M, previo pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Foiano di Val Fortore per 30 Giorni ;
- D) Pelosi Luigia nata a Napoli il 30.03.1914, C.F. PLS LGU 14C70 F839H, previo pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Foiano di Val Fortore per 30 Giorni ;

Per l'esecuzione del presente decreto si dà atto che le aree sono già occupate dal Comune di Foiano di Val Fortore e che lo stesso ne detiene il possesso e il godimento, per cui prescinde dall'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, nonchè dell'esecuzione del decreto medesimo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001.

Art. 4 - La notifica del presente provvedimento ai soggetti indicati all'art. 3 che precede comporta il passaggio del diritto di proprietà.

Art. 5 - In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti dell'atto di acquisizione.

Art. 6 - Il presente provvedimento di acquisizione va trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento, con dispensa di ipoteca legale, a cura e spese del Comune di Foiano di Val Fortore, pubblicato d'ufficio per estratto nel BUR telematico della Regione Campania e sul sito internet



istituzionale (albo pretorio) del Comune di Foiano di Val Fortore, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese del Comune di Foiano di Val Fortore. Il tutto con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in merito.

Art. 7 – Ai fini della registrazione e trascrizione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell’ambito del procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione di un’opera pubblica. Il Presente Decreto è esente dall’imposta di bollo ai sensi della tabella articolo 22 del DPR 642 del 26/10/1972.

Art. 8 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Antonio PACIFICO